



Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa e Val Sangone



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 76/2019 del 21/11/2019

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	BARONE Marilena		X	
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio			X
5	BERMOND Daniele			X
6	COURT Pierpaolo	X		
7	DONALISIO Graziano	X		
8	EBREIUL Claudio		X	
9	FLORINDI Carlo		X	
10	GALLO Luca	X		
11	GIAI Luca	X		
12	GORLIER Daniele		X	
13	IULIANO Monica		X	
14	LENZI Fabrizio	X		
15	MAZZINI Andrea	X		
16	PRIN ABEIL Mario Agostino			X
17	RASERI Giulio	X		
18	RIZZATI Franco	X		
19	SIGOT Valter	X		
20	ZANON Sergio		X	

Componenti presenti 11 su 20, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: rimborsi quote di partecipazione stagione venatoria 2019/20.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 del 25/09/2019 con i quali è stato costituito e successivamente modificato ed integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Preso atto che sono pervenute al CATO3 n. 8 richieste di rimborso della quota di partecipazione economica e n. 1 richiesta di rimborso della quota di partecipazione alla caccia di selezione al cinghiale da parte di cacciatori residenti in Piemonte;

Visionate le nove istanze pervenute ed i relativi allegati;

Considerato il vigente Regolamento per il rimborso delle quote economiche;

Preso atto che, nel rispetto di detto regolamento, è possibile rimborsare le quote richieste dai sette cacciatori o loro eredi di cui all'Allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, mentre non è possibile rimborsare quelle richieste dai due cacciatori di cui all'Allegato B alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Ricordato che vi sono anche i casi di cacciatori foranei che erano stati regolarmente ammessi al CATO3 ma che in un secondo tempo avevano dichiarato di rinunciare al Comprensorio in quanto riammessi, in deroga al limite del 5%, nei comprensori in cui esercitavano l'attività venatoria nella stagione precedente;

Atteso che, ai sensi del Regolamento, a queste persone il Comitato non ritiene di poter riconoscere il rimborso in quanto è stata una loro libera scelta quella di presentare domanda di ammissione al CATO3 e poi di rinunciarvi, ad ammissione già formalizzata e registrata nell'Anagrafe venatoria regionale, a favore di un altro comprensorio;

Ritenuto quindi di non riconoscere il rimborso ai cacciatori di cui all'Allegato C alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Ritenuto invece corretto riconoscere il rimborso della quota ad un cacciatore foraneo che, ammesso nel 2018 nel CATO2 e nel CATO5, aveva presentato nel 2019 domanda al CATO3 a seguito della lettera inviatagli a maggio dal Comitato di gestione ma che nel mese di agosto non era ancora stato formalmente ammesso e registrato nell'Anagrafe regionale in attesa di assumere la decisione definitiva sulle ammissioni dei foranei oltre la soglia del 5%, giusta Deliberazione del Comitato di gestione n. 48/2019 del 12/08/2019;

Ritenuto altresì di stabilire, viste anche le rimanenze di camosci e caprioli da assegnare, che sia concessa nel secondo periodo l'autorizzazione alla caccia di selezione al cacciatore che, pur avendo già saldato la quota, non aveva potuto esercitare la caccia nel primo periodo a causa di un infortunio documentato da certificato medico;

DELIBERA

- di approvare il rimborso delle quote richieste ai cacciatori o loro eredi di cui all'Allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di non poter approvare, in quanto casi non previsti dal Regolamento vigente, il rimborso delle quote richieste ai cacciatori di cui agli Allegati B e C alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di approvare il rimborso della quota al cacciatore di cui all'Allegato D alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di concedere al cacciatore di cui all'Allegato E alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, l'assegnazione nel secondo periodo di caccia al camoscio e al capriolo delle autorizzazioni per la caccia di selezione non usufruite nel primo periodo a causa di un infortunio.

cb

Il Presidente
Marco Genni